



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16/03/2010

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

CAPO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano la materia in esecuzione della legge 161/1963 modificata dalla legge n. 1142/70, dalla legge 174/2005, della D.G.R. n. 1609/2006, della legge n. 40/2007 e dalla L.R. Liguria 23/2009.
2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. L'attività di acconciatore riguarda le seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: lavaggio, taglio dei capelli e allungamento tipo "extension", acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche e altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello, nonché cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, od altri beni accessori inerenti ai trattamenti effettuati.
4. Gli acconciatori nell'esercizio delle proprie attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, oltreché per le mansioni di cui al comma 3, anche per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure estetico, ed in ambiente attrezzato ed igienicamente idoneo, di pedicure estetico con la preclusione di prestazioni aventi carattere medico curativo sanitario.
5. Le attività di cui al presente articolo non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio, neanche a titolo gratuito, salvo le prestazioni presso la sede designata dal cliente in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente.
6. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate, in sede fissa, dislocata in un locale presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stati stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, purché sussista apposita D.I.A. ai sensi del presente regolamento per uso esclusivo degli ospiti.

CAPO II

ART. 2

ATTIVITA' SVOLTE IN MODO PROFESSIONALE

1. Gli interessati devono presentare una D.I.A. rivolta al competente Ufficio in carta semplice, corredata della documentazione di cui al successivo art. 3.
2. Per ogni sede dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 3 della Legge 17 agosto 2005 n.174.

ART. 3

CONTENUTO DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Ogni D.I.A deve contenere le generalità e la residenza del richiedente (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita del legale rappresentante, sede e denominazione o ragione sociale, partita IVA nel caso si tratti di imprese societarie), l'ubicazione dell'esercizio, il numero delle postazioni di lavoro, la firma del richiedente o, trattandosi di società, del rappresentante legale.
2. Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti o, nei casi normativamente previsti, idonea dichiarazione sostitutiva:
 - Autocertificazione attestante i requisiti richiesti o certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante il possesso della qualificazione professionale da parte del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente, ai sensi dell'art.2, c 3 della LR 23/2009.
 - Piante e sezioni dei locali in scala 1:100, redatte da tecnico abilitato, datate e firmate, con indicazione di tutti i locali in uso, le altezze e la superficie calpestabile dei medesimi, la disposizione dei posti di lavoro e dei lavatesta presso l'attività;
 - Contratto di locazione o benessere del proprietario all'utilizzo dei locali per l'attività in oggetto;
 - Autocertificazione ai fini della normativa "antimafia";
 - Atto privato di cessione dell'azienda registrato presso l'Ufficio del Registro, nel caso del sub ingresso.
3. Copia della DIA, vidimata dal Comune per ricevuta, deve essere esposta nell'esercizio.

ART. 4

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa fra loro:
 - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di due anni;
 - b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19.01.1955 n. 25 e successive modificazioni della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorico di cui alla lettera b del comma 1, può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

ART. 5

REQUISITI IGIENICI E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. Ai locali deve essere assicurato un costante ricambio d'aria diretto per mezzo di porte e di finestre a vasistas o mediante idonei dispositivi di ventilazione anche forzata.
2. I pavimenti devono essere di materiale solido, impermeabile, con superficie liscia e suscettibile di facile pulizia e disinfezione, con divieto di sovrapposizione di moquette e simili.

3. Le pareti nell'ambito della zona di lavoro devono essere rivestite almeno sino all'altezza di due metri dal pavimento con materiale liscio e/o levigato, impermeabile, lavabile e disinfettabile.
4. I locali di esercizio e quelli annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente.
5. I locali di esercizio devono avere altezza minima di m. 2.70 e superficie proporzionata al numero di posti di lavoro.
6. Con riferimento a locali già adibiti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento all'esercizio delle attività summenzionate, il Sindaco, sentita l'A.S.L. competente, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
7. Per quanto concerne i locali in attività nella zona del Centro Storico Urbano, sono fatti salvi i diritti acquisiti, anche nell'ipotesi di successione a qualsiasi titolo nella titolarità dell'attività stessa. Inoltre potranno essere concesse deroghe ai requisiti igienici di cui ai precedenti commi, sentita l'A.S.L., purché vengano apportate migliorie ai locali sotto il profilo igienico-sanitario.
8. Nei negozi di acconciatore il numero minimo di lavabo / lavatesta con acqua corrente e scarico sifonato deve essere la parte intera di $1/3 + 1$ dei posti di lavoro previsti.
9. L'attività di acconciatore per entrambi i sessi può essere svolta nello stesso locale senza separazione alcuna.
10. Qualora i locali siano divisi in cabine, ciascuno scomparto risultante deve avere superficie non inferiore ai mq. 4.
11. Le pareti delle cabine devono avere rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza di 2 mt. dal pavimento.
12. Tutti gli strumenti di lavoro, le attrezzature, le suppellettili dovranno essere di materiali tali da permettere una facile pulizia e disinfezione.
13. I requisiti igienico-sanitari dei locali in cui vengono esercitate le attività di cui al precedente art. 1 sono accertati dall'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.
14. Gli impianti e le attrezzature devono essere conformi alle normative previste in materia.

ART. 6

SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi devono essere dotati di locali adibiti a W.C. e anti W.C. ad uso esclusivo dell'esercizio, e possedere i requisiti del Regolamento per l'Igiene del Suolo e dell'Abitato e del Regolamento Edilizio.

2. Per quanto concerne i locali in attività nella zona compresa nel Centro Storico Urbano, sono fatti salvi i diritti acquisiti, anche nell'ipotesi di successione a qualsiasi titolo nella titolarità della stessa attività; potranno pertanto essere concesse deroghe dal Sindaco, sentita l'A.S.L., ai requisiti dei Servizi igienici purché vengano apportate migliorie ai locali sotto il profilo igienico-sanitario.

ART. 7

ATTREZZATURE E DOTAZIONE IN GENERE DEGLI ESERCIZI

1. Ogni esercizio deve essere dotato di un armadio per contenere la biancheria pulita, di un contenitore a perfetta chiusura lavabile e disinfettabile per la biancheria usata, nonché di recipienti a chiusura ermetica per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le norme ambientali vigenti.
2. L'attrezzatura deve essere adeguata al numero delle postazioni di lavoro.

ART. 8

NUMERO POSTAZIONI DI LAVORO

1. Il numero delle postazioni di lavoro è calcolato in modo che ad ogni posto corrisponda di massima una superficie minima di mq. 4.
2. La distanza tra due postazioni contigue di lavoro, misurata tra gli assi dei sedili, non deve essere inferiore a m. 1,35.

ART. 9

MODALITA' GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La biancheria deve essere sostituita ad ogni servizio.
2. Il personale deve curare la pulizia della propria persona con particolare riguardo alle mani ed alle unghie e deve indossare un abito da lavoro.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio Comunale di Igiene e/o il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se della pelle che si manifestasse sul personale addetto.
4. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie della pelle o da eruzioni cutanee non dovranno essere servite negli esercizi di acconciatore. In ogni caso si dovrà comunque provvedere a disinfettare la biancheria usata e a sterilizzare gli strumenti usati.
5. Ogni esercizio dovrà essere dotato di una cassetta con gli indispensabili materiali di pronto soccorso.

6. L'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali.

ART. 10

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE

1. Nell'esercizio dell'attività di acconciatore si devono seguire le sotto specificate norme igieniche:
 - è consentito unicamente l'impiego di sapone liquido, in pasta ed in polvere, restando espressamente escluso l'uso di sapone in pezzi;
 - tutti gli strumenti di lavoro devono sottostare ad interventi di sterilizzazione tramite apparecchiature a raggi ultravioletti o altri congegni di riconosciuta efficacia, usando dove opportuno materiale monouso;
 - la risciacquatura del viso dopo la rasatura, deve essere effettuata mediante impiego di acqua abbondante e la superficie rasata deve essere disinfettata con soluzione alcolica al 50%, anche profumata. E' in ogni caso proibito l'uso dei piumini da cipria e di preparati essiccatori o disinfettanti da applicarsi a diretto contatto con la pelle.
2. Il personale che adoperi le tinture o altri preparati per permanenti deve fare uso di guanti forniti obbligatoriamente dal titolare dell'autorizzazione.

ART. 11

ORARI E TARIFFE

1. Gli orari sono scelti dal titolare dell'esercizio di acconciatore in modo da prevedere un monte ore settimanale non superiore a 50 ore e la chiusura nella giornata di domenica ai sensi dell'art.10- comma 2° legge n. 40/2007.
2. Eventuali deroghe per consentire lo svolgimento dell'attività nelle domeniche o per monte ore settimanale superiore alle 50 ore in particolari periodi dell'anno, possono essere disposte dal Sindaco su proposta delle associazioni di categoria.
3. I titolari delle attività di acconciatore, titolari anche dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti connessi con l'attività predetta, dovranno comunque osservare gli orari stabiliti di cui al comma precedente. Anche nei centri commerciali e all'interno di Medie e Grandi Strutture di Vendita, l'orario è fissato sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di comunicare agli Uffici Comunali l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso. Qualsiasi variazione di tale orario è soggetta ad analoga comunicazione, ed è da ritenersi ammissibile solo dopo sei mesi dalla precedente.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre il tariffario relativo alle prestazioni praticate nel locale.

6. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile anche dall'esterno, un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 12

AGGIUNTA DI POSTAZIONI DI LAVORO

1. Nel caso in cui il titolare intenda aggiungere nuove postazioni di lavoro nella propria attività, deve presentare apposita D.I.A. al competente Ufficio.
2. L'aggiunta delle postazioni di lavoro è soggetta solo alla verifica dell'idoneità dei locali dal punto di vista igienico – sanitario.

ART. 13

AMPLIAMENTO LOCALI

L'ampliamento dei locali, su D.I.A. dell'interessato, è sottoposto ad accertamento dell'idoneità sanitaria del locale ampliato ed alla conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica. La nuova superficie deve risultare collegata funzionalmente e strutturalmente alla superficie già autorizzata.

ART. 14

MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

E' fatto obbligo, nel caso di modificazione della denominazione o ragione sociale dell'impresa, di presentare D.I.A al competente Ufficio allegando:

- copia dell'atto di trasformazione societaria o copia della relativa visura camerale dalla quale risulti l'avvenuta modifica;
- se del caso, il certificato attestante il possesso da parte del nuovo titolare o dei nuovi soci dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge.

ART. 15

SUBINGRESSO

1. Nel caso di subingresso il subentrante deve essere in possesso dell'abilitazione ed è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione di inizio attività DIA. La presentazione della DIA consente l'esercizio immediato dell'attività.

2. Nel caso di invalidità permanente, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare della D.I.A., relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, di proseguire essi stessi per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
3. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade il diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 16

ATTIVITA' SVOLTA DALL'ESERCENTE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

L'attività presso la propria abitazione può essere esercitata qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal vigente Regolamento e i locali devono essere dotati di autonomo servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività e devono avere accesso autonomo e indipendente rispetto ai locali adibiti ad abitazione in modo da consentire i necessari controlli.

ART. 17

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di cessazione dell'attività il titolare entro 60 giorni dovrà darne comunicazione al competente Ufficio comunale.

ART. 18

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

1. L'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione.
2. E' consentita la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai 6 mesi previa comunicazione alla Civica Amministrazione.
3. Tale periodo può essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato, per motivi di salute di maternità o per altre comprovate ragioni.
4. Superato il termine senza che l'attività sia stata ripresa e senza ulteriori richieste di proroga la Civica Amministrazione provvede a dichiarare la decadenza del titolare abilitativo.

ART. 19

DECADENZA DEL TITOLO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La Civica Amministrazione provvede a dichiarare la decadenza dal titolo abilitativo nelle seguenti ipotesi:

- per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 15, 2° comma in materia di eventuale subingresso degli aventi diritto;
- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi;
- per mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di presentazione della D.I.A.;
- per protrazione non autorizzata del periodo di sospensione dell'attività nei casi previsti dall'art. 18, comma 3;
- per venir meno dei requisiti oggettivi di cui agli articoli 5 e seguenti, decorso inutilmente il termine concesso per l'adeguamento;
- per gravi e ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti.

ART. 20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Le attività di formazione professionale ed aggiornamento per la professione di acconciatore sul territorio comunale devono uniformarsi ai criteri definiti dal sistema della Formazione Professionale della Regione Liguria, in particolare:

- le attività di formazione svolte da Enti di Formazione Professionale o Scuole di Acconciatura private sono tenute a servirsi di personale docente qualificato come acconciatore unisex con un numero di anni di esperienza nel settore non inferiore a cinque, nonché di personale docente laureato per le materie teoriche;
- le prove di pratica degli allievi devono essere eseguite su testine, salvo necessità di singole esecuzioni su modelle e modelli, in tal caso con obbligo di distruzione della prova a fine esecuzione con impossibilità di eseguire servizi di tipo immediatamente non reversibile;

2. Le Scuole di acconciatura private, non accreditate presso il sistema regionale della Formazione Professionale, sono tenute ad iscriversi in un apposito Albo presso gli Uffici Comunali, con l'obbligo di indicazione dei docenti utilizzati per le materie teoriche e pratiche.

3. Tutte le attività di formazione professionale ed aggiornamento per la professione di acconciatore sul territorio comunale devono essere svolte in ambienti attrezzati diversi dai locali adibiti ad esercizio di acconciatura.

CAPO III

ART. 21

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE ATTIVITA' OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Ai fini di garantire una specifica attività di osservazione delle dinamiche del settore e di elaborazione di proposte e orientamenti per l'amministrazione comunale è costituita una Commissione Consultiva composta da sette membri:

- il Sindaco o un suo delegato, in qualità di Presidente;
- un componente designato da Confartigianato;
- un componente designato da C.N.A (Confederazione Nazionale Artigianato);
- un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o un suo delegato artigiano della categoria degli acconciatori, residente nel comune di Genova;
- un Dirigente Medico incaricato dal Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL;
- il Comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Genova o un suo delegato;
- un funzionario dell'Ufficio comunale competente in materia di Artigianato.

2. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Comune o su richiesta delle Associazione artigiane.

3. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere rinominati.

4. I suoi componenti possono essere sostituiti nel corso del quadriennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte o per decadenza pronunciata nel caso di mancata partecipazione alle riunioni, senza giustificazione motivata, per tre volte consecutive.

ART. 22

SANZIONI

1. Ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie – regio Decreto n 1265 del 27.7.1934 art. 344, le infrazioni alle norme igieniche sanitarie contenute nel presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa de € 30,99 a € 92,26.

2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge n. 174/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5000 €, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

3. Il Dirigente Responsabile del Servizio, ai fini di prevenzione della salute degli utenti e a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro, su proposta dell'A.S.L. Dipartimento di Prevenzione e Igiene, potrà ordinare la cessazione di attività non autorizzate ai sensi del presente regolamento ovvero ordinare la chiusura dei locali privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

CAPO IV

ART. 23

RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non eventualmente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, della legge 17 agosto 2005, n. 174, della legge 2 aprile 2007, n. 40 e della legge Regionale n. 23/2009.

ART. 24

NORME FINALI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 01/10/2001.